

Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)

CAPO III - SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI

Art. 9

Razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi e contenimento della spesa *(Articolo sostituito da legge regionale 13 aprile 2017, n. 5, articolo 2, comma1)*

1. La Regione promuove e sviluppa la razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi delle amministrazioni e degli enti aventi sede nel territorio regionale, basata sull'utilizzo di strumenti telematici, attraverso la propria Centrale regionale di committenza, costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).
2. Le attività della centrale sono svolte a favore dei seguenti soggetti:
 - a) Regione, enti e agenzie regionali e aziende del servizio sanitario regionale;
 - b) enti locali, in forma singola o associata, e istituti di istruzione scolastica e universitaria presenti ed operanti nel territorio regionale.
3. La Centrale regionale di committenza stipula convenzioni-quadro per l'approvvigionamento di beni e servizi ad elevata standardizzabilità, con le quali l'operatore economico prescelto si impegna ad eseguire, ai prezzi e alle condizioni previste nelle convenzioni stesse, contratti attuativi conclusi a seguito della ricezione di ordinativi di fornitura emessi dalle singole amministrazioni o enti di cui al comma 2.
4. Nella convenzione-quadro sono determinati:
 - a) il limite massimo della durata contrattuale;
 - b) la quantità massima, ovvero l'importo massimo, di beni o servizi oggetto della stessa.
5. I soggetti di cui al comma 2, lettera a), aderiscono alle convenzioni-quadro di cui al comma 3 e utilizzano la piattaforma telematica Sardegna CAT per l'acquisizione di beni e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura.
6. Gli enti locali, in forma singola o associata, possono utilizzare la piattaforma telematica Sardegna CAT per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura.
7. I soggetti di cui al comma 2, lettera b), possono aderire alle convenzioni-quadro di cui al comma 3 e utilizzare la piattaforma telematica Sardegna CAT per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura. In ogni caso gli enti locali, singoli e associati, sono tenuti ad utilizzarne i parametri di prezzo come limite massimo per acquisti in autonomia

Art. 10

Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali

1. Per l'anno 2007 e fino all'entrata in vigore della riforma del regime finanziario di cui al comma 5, in deroga alla normativa vigente in materia di criteri di riparto, i fondi di cui alla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione), articolo 19; alla legge regionale 1° giugno 1993, n. 25 (Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali); alla legge regionale 23 maggio 1997, n. 19 (Contributo per l'incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della Sardegna), articolo 2; alla legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 (legge finanziaria 2000), articolo 24, e alla legge regionale n. 9 del 2006, confluiscono in un unico fondo (fondo rideterminato dall'articolo 30, comma 1, legge regionale 5 marzo 2015, n. 5) il cui stanziamento, pari a complessivi euro 500.000.000. *(Il periodo che precede è stato così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 23 giugno 2007, n. 21 e successivamente modificato con legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, articolo 75, comma 1, lettera l), numero 1))* La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive modifiche e integrazioni, determina i criteri di assegnazione sulla base di una quota pari al 40 per cento in parti uguali, e al 60 per cento su base demografica. A decorrere dall'anno 2008 e sino alla riforma di cui al comma 5 il suddetto fondo è incrementato in misura percentuale identica a quella di variazione delle entrate tributarie ordinarie a destinazione non vincolata della Regione.

2. L'ente locale, in piena autonomia, provvede all'utilizzo delle somme assegnate avendo riguardo al conseguimento delle finalità di cui alle leggi regionali indicate al comma 1, agli interventi occupazionali e alle politiche attive del lavoro e alle funzioni di propria competenza.

3. *(Comma modificato dall'articolo 4, comma 2 della legge regionale 7 agosto 2015, n. 22)* All'accreditamento degli stanziamenti di cui al comma 1 si provvede, secondo i criteri determinati dalla Giunta regionale previa intesa in sede di Conferenza Regione-enti locali; sono fatte salve le operazioni finanziarie poste in essere in corso di esercizio provvisorio sulle leggi richiamate nel comma 1, nonché l'attività posta in essere dall'Amministrazione regionale sino all'effettivo trasferimento delle funzioni di cui alla legge regionale n. 9 del 2006; al riguardo l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, con proprio decreto, alle conseguenti variazioni di bilancio (UPB S01.06.001 - cap. SC01.1059).

4. *(Comma sostituito dall'articolo 8, comma 14, legge regionale 7 agosto 2009, n. 3)* Ai comuni territorialmente competenti sono delegate le funzioni amministrative previste dalla legge regionale 17 novembre 1978, n. 68, per garantire il funzionamento dei centri di servizi sociali gestiti dall'Ente italiano di servizio sociale (EISS) - Comitato regionale Sardegna. L'Amministrazione regionale determina annualmente con legge finanziaria, a decorrere dall'anno 2010, l'importo da trasferire ai comuni ove hanno sede i centri.

5. In armonia con il titolo V della Costituzione e sulla base della potestà attribuita dallo Statuto speciale, la Regione attua la riforma dell'ordinamento delle autonomie locali e riordina la legislazione relativa, con la predisposizione di un disegno di legge organico, contenente altresì la riforma del vigente regime dei rapporti finanziari fra Regione, province e comuni attraverso l'attribuzione di una quota della compartecipazione regionale ai tributi erariali in sostituzione dei trasferimenti finanziari al sistema delle autonomie locali, ad eccezione di quelli finalizzati alla perequazione ed ai programmi regionali di sviluppo economico e sociale. A tal fine la Giunta regionale istituisce un'apposita commissione di studio, con la partecipazione delle autonomie locali per la definizione dei testi legislativi con le proposte delle suddette riforme, da prodursi entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge.